

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL DI IMOLA, L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE E IL CONSORZIO SOL.CO IMOLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PROTETTE IN CONTESTO LAVORATIVO RIVOLTE A SOGGETTI DISABILI – LABORATORIO PROTETTO “LA ZABINA”

Registro Contratti n. del

L'anno 2014, il giorno _____ del mese di dicembre, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

- L'ASP Circondario Imolese (C.F./P.Iva 02799561200), con sede in Castel S. Pietro T. (Bo) via Matteotti n. 77, rappresentata dal Direttore, Raffaella Stiassi, che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 26/09/2013 (di seguito denominata per brevità anche “ASP”);

- L'Azienda USL di Imola con sede in Imola (Bo) Viale Amendola 2 (C.F. 90000900374), in questo atto rappresentata dal Dott. Andrea Rossi il quale sottoscrive il proprio atto non in proprio, ma nella qualità di Direttore del Distretto (di seguito denominata per brevità anche “AUSL”);

E

- Il Consorzio SOL.CO. Imola Soc. Coop. Soc. con sede legale in Imola (Bo), via F.lli Cairoli n. 60, iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Bologna al numero di iscrizione e CF/PI 01768611202 nella persona del Sig. Luca Dal Pozzo in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, tramite le proprie Cooperative socie (di seguito per brevità denominato anche “Gestore”);

VISTO CHE

- l'art. 1 e l'art. 14 della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Legge 8 novembre 2000 n. 328 definiscono i principi generali e le disposizioni per la realizzazione degli interventi di integrazione e sostegno sociale;
- l'art. 5 e l'art. 8 della Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - Legge 5 febbraio 1992 n. 104 perseguono la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale;
- l'art. 1 e l'art. 3 della Legge Regionale per la promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate - Legge Reg.le 25 febbraio 2000 n. 14 definiscono le finalità e gli strumenti per un sistema integrato di interventi di promozione e sostegno all'inserimento socio-lavorativo;
- il Piano Sociale e Sanitario della Regione Emilia Romagna quale documento di programmazione del sistema integrato dei servizi, attribuisce un valore strategico alla integrazione socio-sanitaria, dando altresì impulso e sviluppo al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza destinato a finanziare prestazioni e servizi socio-sanitari a favore della popolazione non autosufficiente, in cui sono compresi i soggetti disabili, tale per cui concorre agli oneri derivanti dall'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali lo stesso FRNA;

PREMESSO CHE

L'ASP e l'AUSL hanno tra i loro compiti quello di promuovere il reinserimento sociale a favore di persone svantaggiate e/o a forte rischio di esclusione sociale e che gli ambiti d'intervento previsti dalle vigenti norme:

- hanno la finalità di ricercare e favorire le migliori condizioni per un progressivo processo di reinserimento sociale
- devono tradursi in concrete possibilità di progettazione e realizzazione di percorsi integrati di uscita dalla marginalità sociale
- devono prevedere una pluralità di azioni e strumenti che consentano di garantire percorsi individualizzati e calibrati sulle condizioni psicofisiche e/o di grave disagio sociale del soggetto, sulla sua storia personale, sul suo progetto di vita

Tutto quanto sopra premesso, per favorire e consolidare esperienze tese a sperimentare modalità di permanenza nel mondo del lavoro, con l'obiettivo prioritario di un recupero sociale più ampio in una logica di piena valorizzazione della risorsa umana, tra le parti:

SI CONVIENE

quanto segue:

Art. 1 Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento di attività protette in contesto lavorativo, di seguito denominate per brevità anche “**Laboratorio Protetto**”, nell’ambito delle proprie attività, ed in particolare l’esecuzione di attività in ambito floro-vivaistico.
2. Il Gestore può accogliere, presso l’immobile denominato “La Zabina” situato in Via S. Carlo n. 526 di proprietà del Comune di Castel San Pietro Terme e ricevuto da questi in comodato d’uso, un numero massimo di utenti residenti nel territorio del Circondario Imolese contemporaneamente presenti pari a 10, nell’ambito degli orari di apertura della propria sede pari a 35 ore la settimana, così articolate: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Il Laboratorio è aperto mediamente per 230 giornate l’anno.
3. Il Piano di attività individuale può prevedere la frequenza del Laboratorio per la giornata intera ovvero in modo parziale (solo mattino /solo pomeriggio oppure solo alcuni giorni la settimana).
4. In ordine agli obiettivi, ai contenuti, ai metodi, i soggetti partecipanti non potranno essere adibiti a funzioni produttive, ma esclusivamente ad attività idonee al consolidamento dell’azione riabilitativa; non potranno altresì essere adibiti all’espletamento di attività e/o mansioni non consone alle loro caratteristiche individuali o comunque diverse da quelle stabilite e/o concordate e/o di norma svolte nell’ambito dell’Azienda da lavoratori dipendenti.
5. Le attività svolte dal Laboratorio Protetto, quale momento propedeutico all’impegno lavorativo, non si configureranno come rapporto di lavoro e come tali non sottoporranno i soggetti inseriti all’obbligo di subordinazione della prestazione, di orario e di salario nei confronti del Gestore stesso pur assumendo le caratteristiche organizzative e strutturali dell’attività svolta in un reale ambiente di lavoro.
6. Il Laboratorio Protetto assume quindi valore di esperienza in situazione che, attraverso la progressiva acquisizione - riacquisizione di capacità ed autonomie personali diviene lo strumento atto a creare utili condizioni di incontro tra caratteristiche soggettive e quelle di ambienti che si prestino ad essere opportunità di crescita, di apprendimento e conoscenza.

Art. 2 Durata

1. La presente convenzione ha durata dal 1/01/2014 al 31/12/2015.
2. Potrà essere interrotta prima della sua naturale scadenza, qualora le parti interessate riconoscano collegialmente l’improduttività dell’esperienza, ed inoltre per sopraggiunte indicazioni aventi valore di norma emesse dalla Regione Emilia Romagna.

Art. 3 Attività e Servizi Forniti

1. L’attività del Laboratorio Protetto, è connotata come attività lavorativa protetta vera e propria, assumendo pertanto le caratteristiche organizzative e strutturali di un’attività a forte valenza socio-educativa.
2. La permanenza dei soggetti nelle attività del Laboratorio Protetto, pur collocandosi nell’ambito delle fasce orarie di apertura del Laboratorio stesso, non sarà subordinata alle necessità organizzative e di mercato dell’impresa (orario di lavoro, standard produttivi, ecc.) e i compiti da loro svolti non saranno assimilabili a quelle mansioni che vengono di norma assegnate dal datore di lavoro ai propri collaboratori in funzione delle esigenze aziendali.
3. Il Gestore mette a disposizione specifici ed idonei ambienti, attrezzature e quant’altro possa risultare utile e/o necessario allo svolgimento delle attività, provvedendo in tal senso alla sistemazione logistica dei soggetti nonché alla fornitura di tutti i materiali e/o manufatti idonei all’espletamento dell’attività stessa. Gli ambienti del Laboratorio Protetto sono dotati di tutti i sistemi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (in particolare D.Lgs. 81/08) per gli ambienti di lavoro.

Art. 4 Ammissioni e dimissioni

1. L’ammissione dell’utente dovrà sempre essere autorizzata in via preventiva, dall’Azienda USL e dall’ASP attraverso la Commissione UVM.
2. Gli inserimenti nelle attività dovranno prevedere Piani di Lavoro/ Percorsi lavorativi individualizzati elaborati dalla Committenza e condivisi con l’utente ed il Gestore; dovranno essere rivolti prevalentemente a sostenere, valorizzare e potenziare le capacità dei singoli e la loro identità lavorativa. In tal senso, l’impegno orario dovrà essere inteso in modo flessibile e come tale calibrato sulle effettive potenzialità individuali.
3. Si conviene, altresì che la Committenza abbia il compito di:

- garantire un collegamento stabile e costante con il Gestore al fine di concordare i piani di attività, controllarne e verificarne l'attuazione, affrontando parallelamente, con modalità condivise, eventuali difficoltà che dovessero presentarsi;
- supportare e sostenere adeguatamente i soggetti in attività nonché monitorare l'andamento dell'esperienza stessa attraverso un costante confronto con il personale educativo direttamente impegnato nell'attività stessa.

Art. 5 Personale

1. Considerato che lo svolgimento delle attività comporta da parte del personale del Gestore un impegno costante nel seguire, indirizzare, aiutare e sostenere i soggetti inseriti, richiedendo un progressivo adeguamento ed una adeguata valorizzazione delle potenzialità di ciascuno, il Gestore si impegna a garantire un rapporto medio di n. 1 operatore ogni 8 utenti presenti, ed in specifico :

- N. 1 unità di personale educativo dipendente a tempo pieno, inquadrato al livello D2 del CCNL delle Cooperative sociali in possesso di specifico diploma di educatore professionale e di comprovata e documentata esperienza professionale in ambiti di intervento socio educativo rivolti a soggetti disabili;
- N. 1 unità di personale tecnico a tempo parziale (10 ore settimanali) con le competenze di Istruttore.

2. L'Educatrice/Educatore, si impegna ad analizzare, sostenere e potenziare le capacità nonché l'identità lavorativa del singolo, operando anche con ausili ed affiancamento ove occorre, fornendo inoltre l'assistenza necessaria nell'espletamento di semplici necessità personali.

3. Per tutto il personale impiegato dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 6 Determinazione della retta

1. L'entità della retta giornaliera, distinta in retta giornaliera intera è determinata sulla base della valutazione del costo del servizio effettuata dalla Committenza tenendo conto degli elementi informativi resi dal Gestore, previo contraddittorio con lo stesso, e di eventuali indicazioni regionali, ed è comprensiva della contribuzione agli utenti di cui all'art. 9.

2. La retta giornaliera è così definita:

RETTA GIORNALIERA: € 22,90 + Iva nella percentuale dovuta ai sensi di legge.

3. La retta giornaliera viene rideterminata, in accordo tra le parti firmatarie, nel caso di modifiche significative intervenute negli elementi informativi forniti dal Gestore, nel numero degli utenti o nella loro valutazione.

4. I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il Gestore, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento della retta giornaliera, ed in particolare eventuali variazioni sulle presenze di personale.

5. Il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria, ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

6. Il pagamento della retta summenzionata decorrerà dal giorno di inserimento dell'utente, come indicato nella lettera di inserimento, all'ultimo giorno di frequenza.

Art. 7 Riduzione della retta in caso di assenza

1. La retta giornaliera oggetto della presente Convenzione sarà ridotta, nel caso di assenza per malattia o di assenza programmata dell'utente, di una quota corrispondente al 20 % della retta giornaliera.

Art. 8 Pagamento della retta

1. Il pagamento della retta è assicurato:

- dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza per il 40%. Il pagamento della quota a carico del FRNA è di competenza dell'Azienda USL in quanto gestore del FRNA;
- dall'ASP Circondario Imolese per il 60%.

2. Le modalità di ripartizione della retta sono indicate negli articoli che seguono.

3. Il tetto di spesa su base annuale è fissato in € 52.670 + Iva nella percentuale dovuta ai sensi di legge.

Art. 8.1 Quota a carico del FRNA

1. La quota della retta da riconoscersi sul FRNA è pari a € 9,16 + Iva per i posti oggetto della presente convenzione e volti alla accoglienza occupazionale di disabili.
2. In caso di assenza per malattia o di assenza programmata, la quota a carico del FRNA sarà corrisposta in misura pari al 80%.
3. Il Gestore si impegna ad inviare all' Azienda USL specifica fatturazione, sulla base delle effettive giornate di presenza, intere e parziali, e delle assenze programmate, comprese le assenze per malattia, desumibili da puntuale rendicontazione nominativa, come da allegato fac-simile, predisposta dal Gestore medesimo ed allegata alla relativa fattura.
4. L' Azienda USL provvederà all'effettuazione del pagamento della retta a carico del FRNA, tenendo conto delle rilevazioni delle giornate di presenza sopradette, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fatturazione, con allegata rendicontazione nominativa da parte del Gestore. Si precisa che la decorrenza del suddetto termine viene stabilita come segue:
 - il 15 del mese tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
 - il 30 del mese tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.
5. Sulla fattura dovrà essere indicato il CIG.

Art. 8.2 Quota a carico dell'ASP

1. La quota della retta da riconoscersi dall'ASP è pari a € 13,74 + Iva, per i posti oggetto della presente convenzione e volti alla accoglienza occupazionale di disabili.
2. In caso di assenza per malattia o di assenza programmata, la quota a carico di ASP sarà corrisposta in misura pari al 80%.
3. Il Gestore si impegna ad inviare all'ASP specifica fatturazione, sulla base delle effettive presenze degli utenti in struttura e delle assenze programmate, comprese le assenze per malattia, desumibili da puntuale rendicontazione nominativa, come da allegato fac-simile, predisposta dal Gestore medesimo ed allegata alla relativa fattura.
4. L'ASP provvederà all'effettuazione del pagamento tenendo conto delle rilevazioni delle giornate di presenza sopradette, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, con allegata rendicontazione nominativa da parte del Gestore.
5. Sulla fattura dovrà essere indicato il CIG.

Art. 9 Contributo a favore degli utenti

1. Il Gestore corrisponderà mensilmente a ciascun utente, in relazione alla partecipazione all'attività del Laboratorio Protetto, un rimborso economico, la cui entità, di norma fissata in un massimo di 100 euro mensili è determinata nel progetto individualizzato in relazione alle giornate di presenza e all'impegni richiesto, fatti salvi progetti particolari nei quali può essere determinata una quota maggiore.
2. Durante lo svolgimento delle attività i soggetti inseriti, non potranno comunque essere adibiti a funzioni produttive se non al fine di conseguire, su specifiche mansioni, un'adeguata competenza; gli stessi, non potranno essere impiegati, nell'espletamento delle mansioni loro assegnate, oltre la misura ed i termini utili ad acquisire la padronanza delle tecniche necessarie e secondo le finalità previste dal programma concordato; non potrà essere espletato orario aggiuntivo oltre quello convenuto nel Piano di attività individuale.

ART. 10 Continuità del servizio

1. Il servizio, così come programmato, non può essere interrotto o sospeso se non per gravissime cause di forza maggiore, che dovranno essere tempestivamente comunicate alla Committenza ed agli Utenti.

ART. 11 - Monitoraggio della regolare esecuzione

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione della Convenzione verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:
 - esame documentale delle informazioni fornite dal Gestore o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo – contabile – gestionale;
 - richiesta di relazione su singoli episodi o inserimenti che potrebbero pregiudicare la permanenza nel Laboratorio o l'efficacia del Progetto.
 - richiesta dei Committenti al Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale.

2. Il Gestore consente l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente individuati e comunicati al Gestore stesso.

Art. 12 – Sospensione o risoluzione della convenzione per inadempimento. Penali

1. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Gestore, la Committenza invierà, via fax o posta elettronica, una diffida al Gestore stesso, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.

2. Il Gestore può inviare alla Committenza, nel termine di 3 giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni, via fax o posta elettronica; nel caso in cui tali controdeduzioni non vengano accolte il Gestore dovrà provvedere nel termine massimo che verrà indicato nella comunicazione stessa. Se ritenuto opportuno la Committenza procederà con l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 4.

3. Nel caso che le inadempienze del Gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevede una esecuzione immediata degli adeguamenti, pena la risoluzione del contratto.

4. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali sarà applicata dai Committenti una penale da € 200 a € 2000 a seconda della gravità della inadempienza, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per i Committenti di richiedere il risarcimento, derivante dal maggior danno; la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile.

5. In caso di inadempienze gravi e/o ripetute, che pregiudichino la sicurezza degli utenti, qualora il Gestore non abbia adempiuto alle prescrizioni imposte con la diffida la Committenza potrà risolvere il contratto salvo il risarcimento dei maggiori danni diretti o indiretti nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dal Committente per la prosecuzione del servizio.

Art. 13 Variazioni

1. Ogni eventuale variazione alla presente Convenzione, che intervenga successivamente alla sua stipula ed in corso di validità dello stessa, ivi comprese modifiche richieste a seguito di mutamenti intercorsi nella situazione e/o nel numero dell'utenza, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

Art. 14 Coperture assicurative

1. Il Gestore assume, per tutta la durata della presente Convenzione, l'intera e diretta responsabilità di ogni danno a persone o cose che, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, possa derivare ad AUSL o ad ASP, agli utenti del servizio od a terzi, in relazione all'esercizio di tutte le attività connesse con la gestione e conduzione del servizio in oggetto, tenendo al riguardo sollevati AUSL e ASP da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

2. A tale riguardo il Gestore si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata contrattuale - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri prestatori d'opera, dipendenti e parasubordinati (RCO).

3. Il gestore si obbliga, altresì, ad assicurare la necessaria copertura Inail degli utenti inseriti. La Committenza comunica alla sede INAIL competente, preventivamente, i nominativi degli utenti inseriti nel Laboratorio Protetto "Zabina", indicando la P.A.T. comunicatagli dal Gestore, la tipologia di attività oggetto del Laboratorio nonché copia della presente convenzione. Il Gestore si obbliga ad informare tempestivamente la Committenza delle eventuali variazioni che intervengono nella frequenza del laboratorio da parte degli utenti che influiscono sulla copertura Inail, compresa l'eventuale preventiva cessazione della frequenza rispetto all'originario progetto di inserimento.

4. Resta precisato che costituirà onere carico del Gestore il risarcimento dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

Art. 15 Protezione dei dati personali

1. Il Gestore si impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. Il Gestore e la Committenza sono contitolari dei dati personali e sensibili relativi agli utenti impiegati nel Laboratorio Protetto di cui alla presente Convenzione e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia"* in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare i seguenti Codici Identificativi:
CIG _____ (per l'Ausl di Imola);
CIG _____ (per l'ASP);
3. Il Gestore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti.
4. Il Gestore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Con riferimento ai subcontratti, il Gestore si obbliga a trasmettere all'Azienda USL e all'ASP, oltre alle informazioni di cui all'art. 118 comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.
6. Il Gestore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione sia all'ASP che all'AUSL e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bologna.
7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
8. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente sia all'ASP che all'AUSL ogni modifica intervenuta negli assetti societari, e nella struttura di Impresa e negli Organismi tecnici ed organizzativi (art. 10 sexsies, punto 11, della Legge n. 565/65).

Art. 17 Spese contrattuali e di registrazione

1. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642 del 26.10.1972, così come disposto dalla risoluzione n. 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia dell'Entrate ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986, ovvero qualora una delle parti ne abbia interesse. Le spese derivanti dalla presente Convenzione sono a carico del Gestore, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 18 Elezione del Foro

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Bologna

Art. 19 Norme Finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nella presente Convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
2. La presente Convenzione sostituisce integralmente la Convenzione di cui al Registro Contratti dell'ASP n. 965 del 23/11/2012.

Per l' Azienda USL: Dr. Andrea Rossi

Per l'ASP: D.ssa Raffaella Stiassi

Per il Consorzio SOL..CO Imola:Luca Dal Pozzo

Allegati: A) Fac-simile prospetto rendicontazione